

N. 1251

DISEGNO DI LEGGE					
d'iniziativa del senatore MAZZELLA					
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024					
Disposizioni in materia di terapie complementari e integrative					

Onorevoli Senatori. – Le terapie complementari e integrative (TCI), conosciute anche come medicine complementari e integrate (CMI), rappresentano modalità di approcci terapeutici e olistici che, integrando le terapie convenzionali, promuovono il benessere biopsicosociale di soggetti affetti da disturbi e malattie.

In molti paesi, dagli Stati Uniti ad alcuni Paesi europei, le TCI stanno diventando sempre più popolari e riconosciute per i benefici che possono offrire. Sotto questo profilo, le TCI contribuiscono al miglioramento della salute e del benessere complessivo delle persone, alleviando il dolore, riducendo lo stress e l'ansia, potenziando il sistema immunitario e l'equilibrio emotivo e migliorando la qualità della vita attraverso un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico. Pertanto, le TCI possono essere utili come approccio complementare e integrativo ai trattamenti convenzionali per una vasta gamma di condizioni fisiche, psichiche o sociali, contribuendo a un approccio olistico e personalizzato alla cura del paziente.

Pertanto, in assenza di una normativa sulle TCI, al fine di garantirne l'informazione, la formazione e l'accessibilità per tutti i cittadini, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, si ritiene fondamentale legiferare nel merito della materia.

Ciò premesso, il presente disegno di legge reca l'obiettivo di definire le TCI quali terapie volte ad alleviare la sofferenza biopsicosociale dei pazienti, con l'obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e per accrescerne il benessere psicofisico, anche al fine di rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione o del recupero funzionale. Fermo restando il principio del pluralismo della scienza e della ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo, nel rispetto degli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione, il presente disegno di legge riconosce il valore delle TCI di documentata sicurezza ed efficacia, approvate da società scientifiche internazionali, e definisce il percorso per il loro riconoscimento, uniforme su tutto il territorio nazionale. Una personalizzazione dei trattamenti in funzione delle specifiche condizioni e delle risposte individuali è il fondamento della moderna medicina e riflette la diversità delle esigenze e delle preferenze dei pazienti.

Si evidenzia che il disegno di legge rappresenta un passo significativo nel riconoscimento e nell'inclusione delle TCI all'interno del Sistema sanitario nazionale, atteso che il legislatore individua, nelle TCI medesime, approcci terapeutici diversificati, multidimensionali e integrativi quali elementi fondamentali del diritto di autodeterminazione e di scelta consapevole e informata.

Ciò considerato, il disegno di legge stabilisce che le TCI possono essere praticate esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria, da laureati che rientrino nelle classi delle professioni sanitarie e da laureati in farmacia e in medicina veterinaria che abbiano seguito specifici e abilitanti corsi postlaurea.

I requisiti di formazione avanzata garantiscono la competenza e la preparazione necessarie per l'esercizio sicuro ed efficace di tali terapie, assicurando la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. A titolo esemplificativo si riporta l'insegnamento in medicine complementari e integrative dell'Università degli studi di Perugia. Tra gli obiettivi formativi, il corso

si prefigge di illustrare agli studenti le principali caratteristiche delle forme più comuni di TCI, nonché i benefici e i rischi legati all'utilizzo di questi approcci terapeutici. Ricordiamo anche il *master* dell'Università di Siena in medicine complementari e terapie integrate, con la finalità di formare professionisti in grado di assistere i medici che applicano le CIM, valutando l'efficacia e i limiti dei trattamenti, di organizzare e gestire ambulatori specializzati, di programmare interventi di educazione alla salute, di partecipare a interventi di ricerca nel settore.

Riconosciuta l'importanza, l'efficacia e i limiti di tali approcci terapeutici nel contesto della salute pubblica, il presente disegno di legge dispone, attraverso precisi percorsi terapeutici di prevenzione, cura e riabilitazione, l'ampliamento dell'offerta di trattamenti disponibili di TCI, per il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere dei pazienti.

Per garantire la regolamentazione e la supervisione delle terapie complementari e integrative, la presente legge dispone che il Ministero della salute debba istituire una Commissione permanente incaricata di disciplinare le modalità di realizzazione, partecipazione e monitoraggio dei percorsi terapeutici complementari e integrativi. Questo organismo garantisce la qualità e la coerenza delle pratiche terapeutiche adottate, assicurando *standard* elevati di professionalità e di sicurezza per i pazienti.

Per accedere alla pratica delle TCI il presente disegno di legge prevede l'iscrizione dei professionisti esperti in terapie complementari e integrative presso appositi registri istituiti presso gli albi e gli ordini professionali di riferimento dei laureati abilitati alle TCI. Questo requisito di registrazione assicura che i professionisti operanti in questo settore abbiano ricevuto una formazione adeguata, e siano soggetti a *standard* etici e professionali definiti.

Analogamente, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro della salute, è incaricato di promuovere l'istituzione di corsi post-laurea nelle terapie complementari e integrative. Tali corsi mirano a fornire ai laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria, ai laureati che rientrino nelle classi delle professioni sanitarie e ai laureati in farmacia e in medicina veterinaria la formazione specialistica necessaria per diventare esperti in tali discipline.

Si evidenzia che il percorso formativo postlaurea per conseguire il titolo di esperto nelle terapie complementari e integrative rappresenta un'opportunità per i professionisti sanitari di ampliare le proprie conoscenze e competenze, aprendo nuove prospettive di intervento e di cura per i pazienti. Questo approfondimento specialistico favorisce lo sviluppo di competenze avanzate e la capacità di integrare le TCI all'interno delle pratiche cliniche convenzionali.

Ciò premesso e considerato, si ritiene che questo approccio integrato rifletta una visione moderna e inclusiva della pratica medica, rappresentando un importante passo avanti nella promozione di un approccio integrato e umanizzato alla cura della salute.

Pertanto, questo quadro normativo fornisce le basi per lo sviluppo e la diffusione di pratiche terapeutiche innovative e complementari, arricchendo l'offerta di cure sanitarie disponibili e contribuendo al benessere generale della popolazione.

Sotto il profilo tecnico, la legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 dispone la finalità e l'oggetto. L'articolo 2 definisce la Commissione permanente per la disciplina delle terapie complementari e integrative, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio delle terapie complementari e integrative, nonché i requisiti per l'esercizio della professione di esperto in terapie complementari e integrative. L'articolo 5 definisce l'istituzione dei registri per professionisti esperti in terapie complementari e integrative.

All'articolo 6 si prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto col Mi-

nistro della salute, promuova l'istituzione di corsi post-laurea nelle terapie complementari e integrative, prevedendo che le università debbano istituire corsi di formazione per il rilascio di appositi *master*, disciplinati dai suddetti Ministeri.

L'articolo 7, infine, dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

- 1. Ai fini della presente legge, per « terapie complementari e integrative » si intendono le terapie volte ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica dei pazienti, con l'obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e di accrescerne il benessere psicofisico, in modo da migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione o del recupero.
- 2. La presente legge, riconoscendo il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, nel rispetto degli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione, riconosce il valore terapeutico delle terapie complementari e integrative, tutela la libertà di scelta terapeutica dei cittadini e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari, nell'ambito di un rapporto consensuale e informato con il paziente.
- 3. Le terapie di cui al comma 1 rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e possono essere somministrate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre idonee strutture sociosanitarie.

# Art. 2.

(Commissione permanente per la disciplina delle terapie complementari e integrative)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione permanente per la di-

sciplina delle terapie complementari e integrative, di seguito denominata « Commissione ».

- 2. La Commissione è un organo consultivo del Ministro della salute e svolge i seguenti compiti:
- a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche in materia di terapie complementari e integrative, nell'ambito dei programmi generali di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici in materia di terapie complementari e integrative, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline;
- c) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati terzi nell'ambito delle terapie complementari e integrative:
- d) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta;
- *e)* definisce un codice deontologico degli esperti in terapie complementari e integrative.
- 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione, che durano in carica tre anni e i cui componenti possono essere confermati una sola volta.
- 4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con regola-

mento interno approvato dalla Commissione stessa.

# Art. 3.

(Programmazione, attuazione e monitoraggio delle terapie complementari e integrative)

1. La Commissione definisce le modalità di realizzazione dei progetti di terapie complementari e integrative, nonché di partecipazione e di supervisione al loro svolgimento da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolgono i progetti e delle condizioni di salute dei pazienti, stabilendo i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi.

## Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio della professione di esperto in terapie complementari e integrative)

- 1. Al fine di esercitare la professione di esperto in terapie complementari e integrative sono necessari i seguenti requisiti:
- *a)* l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5;
- *b*) il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 6;
- c) essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati terzi che abbiano completato le procedure di dichiarazione di valore dei propri titoli di studio;
- d) non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione.

### Art. 5.

(Istituzione dei registri per professionisti esperti in terapie complementari e integrative)

- 1. Presso gli albi e gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, delle professioni sanitarie e dei laureati in farmacia e in medicina veterinaria, sono istituiti appositi registri dei professionisti esperti in terapie complementari e integrative, che siano in possesso dei diplomi di formazione post-laurea di cui all'articolo 6.
- 2. I professionisti iscritti nei registri di cui al comma 1 del presente articolo possono definire pubblicamente la propria qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 decade nei seguenti casi:
  - a) rinuncia dell'iscritto;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4.

### Art. 6.

# (Corsi di formazione)

- 1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro della salute, promuove l'istituzione di corsi post-laurea nelle terapie complementari e integrative, in conformità con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
- 2. Le istituzioni universitarie statali e non statali, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi di formazione per il rilascio di *master* di primo e di secondo livello per il conse-

guimento del titolo di esperto in terapie complementari e integrative.

- 3. I *master* di cui al comma 2 possono essere rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al comma 1 a condizione che le medesime certifichino e attestino, attraverso idonea documentazione:
- a) la continuità operativa da almeno cinque anni;
- b) i curricula dei docenti, che devono aver svolto attività didattica continuativa da almeno cinque anni nelle discipline afferenti le terapie complementari e integrative;
  - c) un numero minimo di dieci docenti.
- 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Commissione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
- a) le materie e il programma di insegnamento dei *master* di cui al comma 2;
- b) il percorso formativo post-laurea per conseguire il titolo di cui al comma 2, della durata di almeno un anno per ogni singola disciplina, per un totale complessivo di almeno cento ore di lezioni teoriche, frontali o in modalità di formazione a distanza, e di almeno cinquanta ore annue di pratica clinica certificata;
- c) i criteri e le modalità per l'autorizzazione delle istituzioni universitarie statali e non statali e degli istituti privati di formazione al rilascio del titolo di cui al comma 2;
- *d*) le disposizioni per la predisposizione di un registro dei docenti;
- e) le disposizioni per la predisposizione di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.

- 5. L'attività di formazione prevede il superamento di un esame finale composto di una prova scritta, una prova orale e una prova clinica.
- 6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'equipollenza dei titoli di formazione per l'accesso ai corsi di cui all'articolo 6 conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni universitarie statali e non statali e presso gli istituti di formazione riconosciuti.

## Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.